

ALLEGATO B

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE TARI

PIANO FINANZIARIO PEF MTR-2 E TARIFFE

ANNO 2023

Comune di Pontecchio Polesine

Sommario

1. Premessa	2
2. IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)	4
2.1. LA DESCRIZIONE DEI COSTI	9
2.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	14
2.3. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	15
2.4. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING.....	15
2.5. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. CALCOLO DEI CORRISPETTIVI ALL'UTENZA.....	16
3.1. MODALITÀ APPLICATIVE PER LE UTENZE DOMESTICHE	17
3.2. MODALITÀ APPLICATIVE PER UTENZE NON DOMESTICHE	18

1. Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1° gennaio 2022, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia ruc, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina General e componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città

e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell' Agenzia delle entrate e sentita l' Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell' anno 2015 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'CMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. IL comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di*

trattamento” (lett. h);

- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.*

ARERA regola il settore del ciclo integrato dei rifiuti urbani tramite l’approvazione di specifici provvedimenti che determinano i criteri di riconoscimento e di copertura dei costi della gestione operativa e dell’attività di investimento.

Tali criteri si basano sul principio fondante della regolazione che ha come obiettivo l’integrale copertura dei costi efficienti sostenuti per lo svolgimento del servizio regolato in un’ottica di salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sono dunque coerenti con il principio europeo del Full-Cost-Recovery introdotto con la Direttiva 2000/60/CE, che è alla base dell’impianto dei servizi idrici, l’altro settore “ambientale” regolato da ARERA.

La salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario, unitamente alla sostenibilità della tariffa applicata all’utenza finale, sono i due principi cardine sui quali si sviluppa il nuovo impianto regolatorio del Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) approvato da ARERA con la Deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 che disciplina i criteri di riconoscimento dei costi efficienti della gestione e di redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del periodo tariffario 2018-2021.

Con la deliberazione 363/2021/R/rif ARERA disciplina il metodo tariffario per il quadriennio regolatorio 2022-2025 confermando e rafforzando l’impianto introdotto sul quadriennio 2018-2021 con le principali novità di seguito riportate:

- Visione programmatica pluriennale con predisposizione del PEF sviluppato sull’intero quadriennio 2022-2025;
- Predisposizione del Programma degli interventi con descrizione degli investimenti da realizzare sul periodo MTR-2 2022-2025;
- Predisposizione del PEF pluri-comunale o di ambito della gestione complessiva che dovrà essere trasmesso ad ARERA unitamente ai PEF su base comunale in caso di differenziazione dei corrispettivi (è il caso di ATO Costa);
- Regolazione dei gestori di impianti non integrati prevedendo un framework (la matrice di opzioni regolatorie) di regolazione asimmetrica in base al tipo di filiera e al grado di integrazione per cogliere le specificità nell’ambito del trattamento dei rifiuti;
- Rafforzamento dell’impianto regolatorio generale MTR, in particolare,
 - il principio di copertura integrale dei costi efficienti del servizio (full cost recovery) con l’introduzione al Titolo V della sostenibilità finanziaria efficiente con l’introduzione di specifiche componenti a conguaglio (RCtot) per il recupero dei costi efficienti e la disciplina del valore di subentro;
 - Il principio della sostenibilità della tariffa applicata agli utenti finali con la possibilità di rimodulare (senza necessariamente dover rinunciare in modo definitivo) le componenti di

costo a conguaglio anche oltre il corrente periodo regolatorio MTR-2 (possibile inserirle anche nel valore di subentro);

- la procedura partecipata favorendo il confronto tra Gestore e ETC al fine di salvaguardare l'economicità e la sostenibilità finanziaria della gestione

Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti

ARERA definisce Gestore “*il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia*”, è considerato Gestore anche il Comune che svolge anche solo una parte del servizio come, ad esempio, la gestione del rapporto con l'utenza, la fatturazione e riscossione delle bollette.

Sono dunque considerati Gestori per ARERA:

- la Società *Ecoambiente srl* affidataria del servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero;
- il *Comune* che svolge la gestione del rapporto con l'utenza, la fatturazione e riscossione delle bollette.

Procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei corrispettivi per l'utenza finale

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, sulla base della normativa vigente, il Gestore (Ecoambiente srl e Comune) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (il Consiglio di Bacino di Rovigo).

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente, nel caso di specie individuato nel Consiglio di Bacino di Rovigo.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.1 e 7.3 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

A valle del procedimento descritto il Comune adotta il PEF approvato dall'Ente territorialmente competente e approva i corrispettivi per l'utenza finale con specifica Delibera del Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge *pro-tempore* vigente.

Contenuti minimi del PEF e modalità di aggiornamento

I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve altresì includere:

- una tabella (elaborata sulla base della documentazione allegato 1 approvata dalla direzione DRIF ARERA 2/2021) che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
- la relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo allegato 2 approvato dalla direzione DRIF ARERA 2/2021)
- la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo allegati 3 e 4 approvati dalla direzione DRIF ARERA 2/2021)

Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Determinazione dei corrispettivi per l'utenza e la condizione di ri classifica dei costi fissi e variabili

Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, in ciascuna delle annualità 2022-2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

Composizione dei costi

La composizione dei costi del nuovo Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2) di ARERA si basa sulla valorizzazione dei costi di consuntivo effettivamente sostenuti dai Gestori due anni prima (regola generale a-2) l'anno di predisposizione del PEF e dunque il PEF MTR 2022-2025 ha come base la valorizzazione dei costi ricorrenti della gestione e dei costi di investimento riferiti agli anni contabili 2020 e 2021. L'impostazione descritta rappresenta una rivoluzione metodologica rispetto al precedente Metodo Tariffario Normalizzato (DPR 158/99) che consentiva la valorizzazione dei costi previsionali del servizio sulla base di una stima dei costi che sarebbero stati sostenuti nell'anno tariffario di riferimento. Tuttavia, l'impianto della composizione dei costi del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA rimane sostanzialmente invariato a quello definito dal DPR 158/99.

Il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) stabilisce un'importante riclassificazione dei costi tra le diverse componenti tariffarie per quanto riguarda i costi del personale che rappresenta la componente di costi prevalente del servizio di raccolta dei rifiuti, prevedendone l'attribuzione ai centri di costo operativi di natura variabile dei servizi e non più considerati come costi fissi nella componente dei Costi di Gestione Generale. La riclassificazione descritta ha un impatto importante nella determinazione della quota variabile da applicare ai corrispettivi all'utenza finale.

La composizione dei costi del PEF è infatti la seguente:

- **Costi operativi di gestione - CG.**
- **Costi Comuni - CC.**
- **Costi d'Uso del Capitale - CK.**

Costi operativi di gestione - CG.

Si tratta dei costi del vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono essere accuratamente suddivisi tra due grandi gruppi:

- CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
- CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Questi costi a loro volta sono ulteriormente suddivisi e sono stati dettagliati nella presente scheda. Si tratta esattamente dei seguenti costi:

- CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;
- CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati;
- CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati;
- CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati;
- CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da rifiuti)

Costi Comuni - CC

Si tratta di costi non strettamente industriali e quindi opportunamente distinti dalla gestione operativa. Ad essi fanno capo i seguenti costi:

- CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
- CGG Costi Generali di Gestione
- CCD Costi Comuni Diversi
- COal Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti classificazioni)

Costi d'Uso del Capitale - CK.

Si tratta di tutta la parte dei costi del servizio legata alla componente finanziaria, così a sua volta suddivisa:

- AMM Ammortamenti
- ACC Accantonamenti
- R Remunerazione del capitale investito

2.1. LA DESCRIZIONE DEI COSTI

Stante la suddivisione richiesta dalla normativa di riferimento, si precisa meglio per ciascuna voce di costo quali sono le componenti essenziali:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali

CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali

giardini, parchi e aree cimiteriali);

- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

Questa sezione di costi è la più consistente in relazione all'impegno richiesto nei servizi di raccolta differenziata.

Si tratta delle raccolte della carta, della plastica e lattine, del vetro o della raccolta multimateriale del vetro, plastica e lattine, dell'umido organico, del verde domestico, delle raccolte differenziate minori, delle raccolte domiciliari di ingombranti e RAEE.

Come nei CRT, anche nei CRD il costo preponderante è rappresentato senz'altro dal costo del lavoro per la raccolta del rifiuto, in questo caso differenziato. Anche in questa sezione vi è l'incidenza di costi operativi accessori tra i quali il carburante e i lubrificanti. Tra i costi della raccolta differenziata sono inoltre presenti gli oneri per gli stessi servizi appaltati a terzi. È ivi presente anche il costo dei sacchi, se previsto, per la raccolta del rifiuto differenziato che, in relazione al numero cospicuo di pezzi, rappresenta in molti casi un costo non trascurabile.

Per espressa previsione normativa vanno scomputati i ricavi applicando un meccanismo di sharing incentivante per la compartecipazione tra Gestore e Utente dei contributi ricevuti dai Consorzi di filiera appartenenti al sistema CONAI e ad altri sistemi collettivi: detti contributi sono destinati ai soggetti convenzionati come Ecoambiente per concorrere parzialmente al ristoro dei costi di raccolta e trasporto.

Anche in questo caso i ricavi sono attribuiti puntualmente a ciascun comune, in base alle proprie raccolte differenziate.

CTR Costi di trattamento e riciclo relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

Particolare rilevanza nei CTR assumono le voci di ricavo "vendita di energia e materiale" che si contrappongono alle voci di trattamento: alcune filiere, infatti, per le caratteristiche del materiale conferito, non solo non applicano oneri di trattamento, ma applicano ai conferitori prezzi di acquisto; è il caso della FMS della carta, dei rottami metallici, dell'olio alimentare esausto, delle lattine. Tali ricavi,

come espressamente previsto dalla normativa, concorrono ad abbattere i costi del medesimo processo industriale applicando un meccanismo di sharing incentivante per la compartecipazione tra Gestore e Utente.

COI Costi operativi incentivanti l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti *QLa* e *PGa*. Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo, il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale.

L'introduzione delle componenti COI può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di costo COI, è previsto, nell'anno (a+2), un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno tariffario e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

CGG Costi Generali di Gestione sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura.

CCD Costi Comuni Diversi sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

COal Altri Costi include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

AMM Ammortamenti Sono l'insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in ammortamento calcolate con la seguente formula.

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

ACC Accantonamenti è la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

Le linee guida ministeriali di redazione del PF indicano che "gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura de terminata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura

dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza." Specificano altresì che "Tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC." Si tratta nel nostro caso di somme non particolarmente rilevanti, per rischi diversi da quelli da inesigibilità del tributo.

R Remunerazione del capitale investito Rappresenta per il gestore la componente tariffaria per dare copertura agli oneri finanziari e fiscali ed eventualmente a remunerare il proprio capitale investito. Il valore verrebbe calcolato sommando gli investimenti in corso di realizzazione con quello del valore residuo netto dei beni già iscritti nel libro cespiti in ammortamento. La remunerazione emerge moltiplicando il tasso di remunerazione WACC con il capitale investito netto (CIN):

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

2.2. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 2021 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2022, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2021 calcolate con il metodo precedente (MTR).

Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL)*;
- il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG)*,

A riguardo si specifica che:

- al coefficiente di recupero della produttività (*X*) è stato attribuito per l'anno 2023 il seguente valore 0,1% nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%] in considerazione delle varie attività straordinarie connesse al primo anno di start up del processo di riorganizzazione del servizio a livello di bacino ottimale;
- Sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio e di perimetro per l'anno 2023 sull'ambito tariffario in argomento e che pertanto ai fattori *QL* e *PG* sono stati attribuiti rispettivamente il 3% per il *QL* e 3% per il *PG*;

di conseguenza il limite alla crescita tariffaria è pari a quanto riportato nella seguente tabella.

– Tabella 1

Verifica del limite di crescita	Valori
<i>rpi_a</i>	1,7%
coefficiente di recupero di produttività <i>X_a</i>	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL_a</i>	3,00%

Verifica del limite di crescita	Valori
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	7,60%

Di conseguenza le Entrate tariffarie per l'anno 2023 subiscono una variazione percentuale annuale inferiore al limite di prezzo sopra indicato rispetto ai valori delle entrate tariffarie approvate per l'anno 2021.

Tabella 2

Entrate Tariffarie	Valori
$\sum T_a$ (valori calcolati) 2023	229.698
$\sum T_{a-1}$ (Valori applicati) 2022	227.528
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$ (variazione calcolata)	1,0095
$\sum T_{max}$ (Valori massimi applicabili nel rispetto del limite di crescita)	229.698
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) (eccedenza limite di prezzo)	0
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	129.447
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	100.251
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	229.698
Detrazioni di cui al comma 1.4 - parte variabile	1419
Detrazioni di cui al comma 1.4 - parte fissa	0
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie variabili dopo le detrazioni	128.028
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie fisse dopo le detrazioni	100.251
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni	228.279

2.3. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Per l'anno 2022, a seguito dell'istruttoria svolta dal Consiglio di bacino non è emersa la necessità di superamento del limite di crescita ammissibile come quantificato nelle modalità espresse al precedente paragrafo.

2.4. FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

Si fa riferimento a quanto riportato dal Consiglio di Bacino nella relazione di accompagnamento di approvazione del PEF.

In merito alla valorizzazione sui fattori di sharing, questo ETC ritiene di quantificare i fattori di sharing come segue.

Tabella 3

Fattore di sharing	Coefficiente 2023
Fattore di Sharing b	0,30
Fattore di Sharing ω	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,33

3. CALCOLO DEI CORRISPETTIVI ALL'UTENZA

La TARI è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio **Comunale n. 10 del 27/04/2016**.

Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n.158.

Il costo del servizio è suddiviso in tariffa di parte fissa e tariffa di parte variabile a partire dai costi valorizzati nel PEF approvato dal Consiglio di Bacino di Rovigo e a cui si aggiungono i seguenti ulteriori importi ad incremento (+) e a riduzione (-) dell'ammontare delle entrate tariffarie:

- **Contributo MIUR** per i rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche che va a riduzione del PEF approvato dal Consiglio di Bacino e corrisposto nella misura di 1.419,00 euro;
- **Entrate provenienti da attività di recupero dell'evasione** fissate pari a zero
- **Entrate derivanti da procedure sanzionatorie** fissate pari a zero
- **Riduzioni** Si tratta delle riduzioni previste all'art.1 co.657 e 659 della L 147/2013 (ex art. 14 co. 15, 16 e 18 del dl 201/2011) e dal regolamento comunale per la modulazione dei corrispettivi sulla base delle caratteristiche dell'utenza (famiglie monocomponenti, usi stagionali dell'utenza, minore produzione dei rifiuti a seguito di comportamenti virtuosi delle utenze domestiche,...) e che hanno la caratteristica di finanziarsi con risorse all'interno del PEF (redistribuzione tra categorie di utenza) e quindi devono sommarsi all'obiettivo di copertura costi per disporre delle risorse necessarie all'erogazione degli importi nelle bollette degli utenti destinatari delle agevolazioni tariffarie.

Tabella 4

Descrizione voci	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile	Totale
PEF approvato da ETC	100.251,00	129.447,00	229.698,00
Contributo MIUR		-1.419,00	-1.419,00
Riduzioni		0,00	0
Sub-totale PEF	100.251,00	128.028,00	228.279,00

La suddivisione tra la parte fissa e la parte variabile della tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche è rappresentata nella tabella seguente.


Tabella 5

Parte Fissa	UdM	Valore
Utenze domestiche	%	93,00%
Utenze Non Domestiche	%	7,00%

Parte variabile	UdM	Valore
Utenze domestiche	%	93,00%
Utenze Non Domestiche	%	7,00%

Ne consegue la seguente rappresentazione schematica della suddivisione degli importi in euro e dei valori in percentuale dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche.

Tabella 6



3.1. MODALITÀ APPLICATIVE PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa TARI è determinata:

- da una parte fissa, calcolata moltiplicando la superficie calpestabile dell'alloggio per la tariffa fissa unitaria
- una parte variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti.

Alla TARI si applica l'addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia di Rovigo per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale.

Per i soggetti residenti, le variazioni relative al numero di componenti del nucleo familiare vengono rilevate direttamente dagli uffici, non occorre presentare alcuna comunicazione in caso di variazione del numero dei componenti del nucleo.

Devono invece essere dichiarati il numero ed i dati identificativi delle persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare; allo stesso modo devono essere dichiarate le relative variazioni. Composizione delle utenze domestiche:

Tabella 7

Utenze domestiche	UdM	Nuclei	Superficie
		Numero	mq
Famiglie di 1 componente	Numero	212	26.228
Famiglie di 2 componenti	Numero	308	40.715
Famiglie di 3 componenti	Numero	214	29.524
Famiglie di 4 componenti	Numero	154	21.627
Famiglie di 5 componenti	Numero	14	1.824
Famiglie di 6 o più componenti	Numero	9	1.472
Abitazioni rurali	Numero		
Garage, cantine, pertinenze e magazzini	Numero		
Totale UD		911	121.390

Dalle considerazioni sviluppate ai precedenti paragrafi, consegue la composizione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche per ciascun metro quadro di superficie (Quota Fissa) e composizione del nucleo familiare (Quota variabile).

Tabella 8

Usi domestici	Ka	Kb	QF	QV
			Euro/mq	Euro/Nucleo
1 Un componente	0,84	0,80	0,636298	54,30
2 Due componenti	0,98	1,80	0,742348	122,17
3 Tre componenti	1,08	2,30	0,818097	156,10
4 Quattro componenti	1,16	3,00	0,878697	203,61
5 Cinque componenti	1,24	3,22	0,939297	218,54
6 Sei o più componenti	1,30	3,45	0,984747	234,15

NB: Si tratta di valori lordi prima di applicare le riduzioni o le agevolazioni tariffarie

Nella tabella seguente si riepiloga il fatturato di quota fissa e quota variabile relativo alle utenze domestiche.

Tabella 9

Usi domestici	Fatturato	Fatturato	Fatturato
	Quota fissa	Quota variabile	Totale
1 Un componente	16.689	11.511	28.200
2 Due componenti	30.225	37.627	67.852
3 Tre componenti	24.154	33.406	57.559
4 Quattro componenti	19.004	31.356	50.359
5 Cinque componenti	1.713	3.060	4.773
6 Sei o più componenti	1.450	2.107	3.557
Totale	93.233	119.066	212.299

3.2. MODALITÀ APPLICATIVE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, le superfici dichiarate sono state classificate, in relazione all'attività svolta tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, nelle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999.

La tariffa TARI è composta:

- da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe riferite alla tipologia di attività svolta;
- da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta

Alla TARI si applica l'addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia di Rovigo per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale.

Le utenze non domestiche vengono classificate in 21 categorie così suddivise:

Tabella 10

Utenze non domestiche	UdM	Oggetti	Superficie
		Numero	mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Numero	2	668
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Numero	2	479
Stabilimenti balneari	Numero	0	0

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE TARI

Utenze non domestiche	UdM	Oggetti	Superficie
		Numero	mq
Esposizioni, autosaloni	Numero	7	1.249
Alberghi con ristorante	Numero	0	0
Alberghi senza ristorante	Numero	1	75
Case di cura e riposo	Numero	0	0
Uffici, agenzie, studi professionali	Numero	17	967
Banche ed istituti di credito	Numero	0	0
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	Numero	2	253
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Numero	2	139
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Numero	5	262
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Numero	1	42
Attività industriali con capannoni di produzione	Numero	1	287
Attività artigianali di produzione beni specifici	Numero	3	895
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Numero	3	628
Bar, caffè, pasticceria	Numero	1	106
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Numero	2	133
Plurilicenze alimentari e/o miste	Numero	0	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Numero	3	182
Discoteche, night club	Numero	0	0
Totale UND		52	6.365

Dalle considerazioni sviluppate ai precedenti paragrafi, consegue la composizione delle tariffe da applicare alle utenze non domestiche per ciascun metro quadro di superficie di Quota Fissa e Quota variabile.

Tabella 11

Utenze non domestiche	Kc	Kd	Quota fissa	Quota variabile	Totale
			Euro/mq	Euro/mq	Euro/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,340650	0,465947	0,806597
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,68	6,20	0,454200	0,687827	1,142026
3 Stabilimenti balneari	0,51	5,20	0,340650	0,576887	0,917536
4 Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,287214	0,393836	0,681051
5 Alberghi con ristorante	1,20	10,93	0,801529	1,212572	2,014100
6 Alberghi senza ristorante	0,80	6,55	0,534352	0,726656	1,261008
7 Case di cura e riposo	0,99	8,19	0,661261	0,908597	1,569858
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,20	0,754773	1,020646	1,775419
9 Banche ed istituti di credito	0,58	4,78	0,387405	0,530292	0,917698
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,10	9,12	0,734735	1,011771	1,746505
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,40	1,015270	1,375653	2,390923
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	8,45	0,694658	0,937441	1,632099
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	0,614505	0,837595	1,452101
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	3,50	0,561070	0,388289	0,949359
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,80	4,75	0,534352	0,526964	1,061316
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,73	48,00	4,495240	5,325109	9,820349
17 Bar, caffè, pasticceria	5,05	47,00	3,373100	5,214169	8,587269
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	19,50	1,589698	2,163326	3,753024
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,41	1,743325	2,375221	4,118545
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,22	64,00	4,822530	7,100145	11,922676
21 Discoteche, night club	1,64	13,00	1,095422	1,442217	2,537639

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC COMPONENTE TARI

NB: Si tratta di valori lordi prima di applicare le riduzioni o le agevolazioni tariffarie

Nella tabella seguente si riepiloga il fatturato di quota fissa e quota variabile relativo alle utenze non domestiche.

Tabella 12

Utenze non domestiche		Fatturato	Fatturato	Fatturato
		Quota fissa	Quota variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	228	311	539
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	218	329	547
3	Stabilimenti balneari	0	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	359	492	851
5	Alberghi con ristorante	0	0	0
6	Alberghi senza ristorante	40	54	95
7	Case di cura e riposo	0	0	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	730	987	1.717
9	Banche ed istituti di credito	0	0	0
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	186	256	442
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	141	191	332
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	182	246	428
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	26	35	61
14	Attività industriali con capannoni di produzione	161	111	272
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	478	472	950
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.823	3.344	6.167
17	Bar, caffè, pasticceria	358	553	910
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	211	288	499
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	878	1.292	2.170
21	Discoteche, night club	0	0	0
Totale		7.018	8.962	15.980